



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 667 della seduta del 29/11/2024.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/1999. Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2025.

Assessore Proponente: f.to **Avv. Rosario Vari'**

Dirigente Generale: f.to **Dott. Paolo Praticò**

Dirigente di Settore: f.to **Ing. Maurizio Iorfida**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCILO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 742315 del 26/11/2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 17 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa" che:

- al comma 3 bis dispone che *"l'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4"*;
- al comma 4 dispone che *"Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale"*;

DATO ATTO CHE la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, con documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, ha adottato indirizzi unitari in materia che le regioni si sono impegnate a rispettare;
- ha adottato, in data 07/07/2016, il documento n. 16/85/CR07/C11, con il quale, al fine di favorire misure di tutela della concorrenza, si è stabilito di confermare le previsioni del documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, che individua, quale data di **inizio delle vendite di fine stagione**, *il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio* e, relativamente ai saldi invernali, di integrare il predetto documento disponendo che, *qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi venga anticipato al sabato*;

CONSIDERATO che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024, come da verbali di pari data in atti del Dipartimento competente, ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa sopra richiamata;

RITENUTO:

- di prendere atto della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa del 2011 fissando, quale data di *inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio*;
- di determinare la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni;
- di determinare, pertanto, la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2025 per come di seguito indicato:
 - vendite di fine stagione invernale dal 04 gennaio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 05 marzo 2025;
 - vendite di fine stagione estiva dal 05 luglio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 03 settembre 2025;
- di disporre che il Dipartimento competente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

PRESO ATTO:

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Internazionalizzazione, Innovazione e sistema universitario, Ricerca, Sviluppo del porto di Gioia Tauro e ZES, Avv. Rosario VARI, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 14 ottobre 2024 e nella successiva riunione politica del 5 novembre 2024 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'Intesa del 2011 fissando, quale data di inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio.
2. **DI DETERMINARE** la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.
3. **DI DETERMINARE**, pertanto, la data di inizio e la durata delle vendite di fine stagione per l'anno 2025 per come di seguito indicato:
 - vendite di fine stagione invernale dal 04 gennaio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 05 marzo 2025;
 - vendite di fine stagione estiva dal 05 luglio 2025, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni, e quindi fino al 03 settembre 2025.
4. **DI DISPORRE** che il Dipartimento proponente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori.
5. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Roberto Occhiuto